



COMUNE DI SORSO

PROVINCIA DI SASSARI

2° SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO

(2.1 Servizio Urbanistica e Suape)

Via Giuseppe Carta snc (loc. Trunconi) - Tel. 079 - 3392340

BANDO PERMANENTE

Per la formazione di una graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della legge regionale 30 agosto 1991, n.32. Annualità 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AVVISA

CHE in esecuzione della L. 13/1989 e successive modifiche ed integrazioni, è indetto un bando ad evidenza pubblica per la formazione della graduatoria degli aventi titolo finalizzata all'assegnazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati in favore di portatori di handicap.

Articolo 1 – Domanda del cittadino per la partecipazione al bando comunale

La richiesta di contributo deve essere presentata in bollo dal portatore di *disabilità* (richiedente) al Comune di Sorso, utilizzando il modello reso a disposizione dal Comune e predisposto secondo il *fac simile* allegato al presente Bando (Allegato 1), corredate dalla documentazione richiesta, ed andranno consegnate entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 01/03/2024, all'Ufficio Protocollo del Comune di Sorso, o inviate sempre assieme alla documentazione allegata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC: protocollo@pec.comune.sorso.ss.it.

Alla domanda devono essere allegati:

a) Il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'*handicap* del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'*handicap* si concreta in una menomazione o

limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.

a1) Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di *disabilità* riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata). La presentazione di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui alla lettera a).

b) La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune e predisposto secondo il *fac simile* allegato al presente Bando (Allegato 2), la quale deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono, inoltre, essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve, altresì, dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989. La dichiarazione sostitutiva deve, altresì, contenere l'indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'anno in cui scade il termine per la presentazione dell'istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C, di cui all'art. 5). Nei casi previsti dalla legge può farsi riferimento all'ISEE corrente. Inoltre, sempre ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse di cui alla graduatoria C, nella dichiarazione sostitutiva occorre indicare il numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento e il numero di disabili con difficoltà alla deambulazione con disabilità non al 100% che usufruiscono dei benefici dell'intervento.

c) Eventuale documentazione tecnica, che il Comune ritenga necessaria al fine del riconoscimento dell'ammissibilità al contributo e della relativa quantificazione.

Articolo 2 – Soggetti che possono presentare la domanda al Comune

Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili. Il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe.

Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell'intervento, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell'Azienda

regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA).

Ha diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera, il quale può coincidere con il soggetto portatore di disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest'ultimo provveda a proprie spese. Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente. Tra i Beneficiari si citano, a titolo esemplificativo: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il portatore di *disabilità*; il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il portatore di *disabilità*.

Articolo 3 – Edifici per i quali può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della data dell'11 agosto 1989 ("Edifici Ante 1989") e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo la medesima data ("Edifici Post 1989").

Fanno parte degli "Edifici Ante 1989" ammissibili a contributo gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili.

Articolo 4 - Tipologie d'interventi per cui può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (punto 4.9 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989). Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i sistemi di sollevamento del disabile per il posizionamento nella vasca da bagno o nel letto, qualora non forniti dal servizio sanitario nazionale. Sono altresì ammessi gli interventi di domotica.

Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento al portatore di *disabilità* (appartamento condotto in locazione ove il portatore di *disabilità* risiede).

Qualora l'intervento di rimozione dell'ostacolo non sia economicamente o funzionalmente efficiente è ammissibile il finanziamento di opere per l'adeguamento di altri spazi abitativi per l'esigenza del disabile. Rientra in tale fattispecie, ad esempio, la trasformazione di un ambiente al primo piano in un servizio igienico, qualora quello esistente, trovandosi ad un piano superiore, richiederebbe, sulla base della valutazione dell'ufficio tecnico comunale, degli interventi di adeguamento dei percorsi verticali meno efficienti ed efficaci.

È ammissibile un ampliamento dell'edificio esistente qualora non sia tecnicamente possibile adattare lo

spazio edificato esistente alle esigenze di una persona con limitazioni motorie e/o sensoriali.

In un condominio sono ammissibili le spese per l'installazione di un ascensore, a prescindere dal piano ove è localizzato il disabile.

Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, ecc.) e l'IVA riconosciuta per legge concorrono nella determinazione della spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo.

Gli interventi ammissibili sono quelli definiti dal DM 236/1989. Eventuali chiarimenti tecnici relativi alla compatibilità dell'intervento con le disposizioni di cui al suddetto decreto, dovranno essere rivolte all'organo che ha emesso il decreto medesimo, ossia il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, in quanto unico organo competente a rilasciare pareri in materia.

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche può essere richiesto una sola volta per la medesima opera nel medesimo edificio/alloggio. Fanno eccezione: la sostituzione di macchinari (esempio: servoscala) che sono stati installati da oltre dieci anni o di ascensori installati da oltre venti anni, qualora non siano più riparabili. Tale condizione dovrà essere accertata dal Comune.

È possibile, anche nella stessa annualità, presentare una domanda di contributo per opere esterne (tipologia A) ed una domanda per opere interne all'alloggio (tipologia B) mediante due istanze separate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia A (opere esterne all'alloggio):

- a. Adeguamento murario ed eventuale sostituzione di porte di accesso all'immobile (esempio portoncino di ingresso al palazzo o dell'autorimessa).
- b. Rampe di accesso.
- c. Fornitura e Installazione di servoscala, ascensore, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali esterni all'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire.
- d. Adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio con l'utilizzo di materiali in conformità alle prescrizioni tecnico normative.
- e. Adeguamento degli spazi carrabili, compresa la copertura, solo se lo spazio del parcheggio è a norma.
- f. Meccanismi di apertura e chiusura porte e cancelli.
- g. Installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'accesso all'alloggio dei non vedenti.
- h. Acquisto di bene mobile idoneo al raggiungimento del medesimo fine essendo l'opera per l'accesso alloggio non realizzabile per impedimenti tecnici o giuridici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia B (opere interne all'alloggio):

- a. Adeguamento di spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
- b. Adeguamento con eventuale sostituzione della porta/infisso (compresa la porta di ingresso all'alloggio).
- c. Adeguamento dei pavimenti con materiali idonei.
- d. Motorizzazione delle tapparelle.
- e. Abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano cottura in cucina.
- f. Spostamento del terminale degli impianti.
- g. Sostituzione sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.
- h. Adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione di balconi e terrazze con materiali idonei;
- i. Adeguamento dei percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio con relativo adeguamento murario compresa l'installazione di corrimano.
- j. Accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono.
- k. Fornitura e Installazione di servoscala, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali all'interno dell'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire.

Articolo 5 – Verifica di ammissibilità da parte del Comune

Ai sensi dell'articolo 4.10 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989, l'Amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, verificando la congruità delle lavorazioni e delle spese per le quali si chiede il contributo in relazione agli ostacoli presenti nell'abitazione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune verifica, inoltre, che il contributo assentito non sia destinato ad opere con finalità estranee all'abbattimento delle barriere architettoniche. Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Comune ha facoltà di richiedere le integrazioni ritenute essenziali per esprimersi in merito all'ammissibilità della domanda e alla congruità delle lavorazioni e delle spese. Al fine dell'ammissione della domanda, il Comune verificherà che il cittadino abbia presentato la domanda per la pratica edilizia, qualora necessaria.

Il Comune accerterà che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione della domanda.

Articolo 6 – Graduatorie Regionali

Le graduatorie regionali saranno predisposte **annualmente sulla base del fabbisogno trasmesso, entro il 31 marzo di ciascun anno**, dai Comuni alla Regione.

Saranno predisposte tre distinte graduatorie A, B, C.

L'inserimento nella graduatoria C è riservato ai richiedenti, già presenti nelle due graduatorie A e B, con

un indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a 20.000 €.

I criteri di priorità nella stesura della graduatoria C, sono i seguenti:

- a) Fascia dell'indicatore ISEE;
- b) Richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- c) Numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- d) Numero di disabili con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- e) Valore minore dell'indicatore ISEE;
- f) data di presentazione della domanda al Comune.

Le fasce dell'indicatore ISEE sono così definite:

FASCIA A: da € 0 a € 5.000;

FASCIA B: da € 5.001 a € 10.000;

FASCIA C: da € 10.001 a € 15.000;

FASCIA D: da € 15.001 a € 20.000.

I suddetti importi sono aggiornati entro il 30 giugno di ogni anno con provvedimento del direttore del Servizio sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

I criteri di priorità nella stesura delle graduatorie A e B, sono quelli definiti all'articolo 10, comma 4 della legge n. 13 del 1989, ossia:

- a) richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- b) data di presentazione della domanda al Comune.

Nel caso l'istanza sia presentata in modo congiunto da più persone disabili, qualunque sia la graduatoria (A o B), essa verrà stilata tenendo conto del grado di disabilità più grave tra i richiedenti che hanno presentato domanda congiunta e, al fine dell'inserimento nella graduatoria C, del valore dell'indicatore ISEE più basso tra i richiedenti che hanno sottoscritto la domanda.

Articolo 7 – Cumulabilità del contributo con altri benefici

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto. Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Qualora il richiedente abbia ricevuto per la medesima opera altri contributi, la spesa sulla quale determinare il contributo ai sensi dell'art. 14 è quella determinata al netto degli altri contributi concessi.

Articolo 8 – Calcolo del contributo

Con riferimento ai richiedenti inseriti nelle graduatorie A e B, il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28 per opere esterne all'alloggio (tipologia A) e a € 7.101,28 per opere interne all'alloggio (tipologia B).

Pertanto, raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia d'intervento sopra individuata, non potranno più essere erogati ulteriori contributi per lo stesso alloggio/edificio.

Considerato che i contributi possono essere chiesti in momenti diversi, più volte, ed anche a distanza di anni l'uno dall'altro, si rende necessario che il Comune tenga costantemente aggiornato l'elenco degli interventi eseguiti con l'ausilio del contributo in argomento nello stesso edificio, al fine di evitare di erogare somme in misura superiore rispetto al tetto massimo del contributo concedibile.

Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta.

Per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43).

Per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa.

Nel caso in cui il contributo ammissibile richiesto dal Comune nel Modello A sia inferiore a quello risultante dalle suddette formule verrà riconosciuto il contributo richiesto dal Comune. Viceversa, qualora il contributo ammissibile, richiesto dal Comune nel Modello A, sia superiore a quello risultante dalle suddette formule, quest'ultimo verrà rideterminato d'ufficio.

È possibile presentare domande, anche per la stessa funzione, in diverse annualità, fatto salvo il rispetto dell'importo massimo concedibile determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 13/1989.

Pertanto, se negli anni precedenti è stato ottenuto per quello stesso immobile (a prescindere dal richiedente) un contributo per una stessa funzione, per determinare il contributo spettante (Cs) occorre:

- calcolare il totale dei preventivi (o della spesa a consuntivo se disponibile) (Pt) delle diverse annualità come se si presentasse una sola domanda nella stessa annualità;
- calcolare il contributo (Ct), come stabilito dall'art. 4.12 della circolare ministeriale n. 1669/1989 sul totale determinato ai sensi del punto precedente;
- dal contributo come sopra determinato (Ct) sottrarre i contributi già assegnati (Cp), ossia $Cs = Ct - Cp$.

Esempio:

- annualità 2018: spesa € 5.000,00, contributo (Cp) € 3.186,71;
- annualità 2024: spesa € 7.500,00;
- il contributo (Ct) va calcolato sull'importo (Pt) di € 12.500,00 (€ 5.000,00 + € 7.500,00) e risulta pari a € 5.061,71;
- poiché per il medesimo immobile si è già fruito del contributo, per la stessa funzione, nell'annualità precedente di € 3.186,71 il contributo spettante (Cs) per l'annualità 2024 è pari a € 1.875,00.

Il massimale del contributo concedibile è connesso all'immobile e non al richiedente, pertanto colui che è stato beneficiario del contributo per un alloggio A e abbia successivamente trasferito la propria residenza e dimori abitualmente in un alloggio B, può accedere ad un nuovo contributo, legato l'alloggio B, senza necessità di applicare la suddetta procedura di calcolo per la verifica dell'importo massimo concedibile. Parimenti, se per un alloggio il richiedente R1 ha usufruito del contributo in argomento e poi ha venduto l'alloggio al richiedente R2, il contributo spettante a quest'ultimo dovrà essere determinato tenendo conto, per mezzo della procedura sopra esemplificata, del contributo già concesso nel passato per lo stesso alloggio, sebbene a un diverso richiedente.

L'importo del contributivo integrativo di cui alla graduatoria C è pari al 50% delle spese effettive non ricoperte dal contributo risultante dalla graduatoria A o B. Come definito dalla DGR n. 22/17 del 14.07.2022, il limite massimo del contributo integrativo di cui alla graduatoria C è pari a € 10.000,00.

Articolo 9 – Gestione del fabbisogno insoddisfatto

Le domande non soddisfatte o soddisfatte solo parzialmente, restano valide per le annualità successive. Il Comune le ripresenterà alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo, a meno che non vengano meno i presupposti per il mantenimento del contributo.

Per poter beneficiare del contributo integrativo di cui alla graduatoria C, il richiedente deve ripresentare domanda al Comune, al fine di aggiornare gli elementi che determinano la sua posizione in graduatoria. La richiesta relativa al contributo integrativo C può essere presentata sino al quinto anno successivo a quello in cui il richiedente è risultato beneficiario del contributo per l'inserimento nella graduatoria A o B.

Articolo 10 – Decesso del richiedente

Il richiedente (portatore di disabilità) deve essere in vita al momento dell'avvio dei lavori. Qualora in data anteriore all'avvio dei lavori intervenga il decesso del richiedente, ancorché inserito in graduatoria, il beneficio decade; viceversa, qualora il decesso intervenga successivamente all'avvio dei lavori, il contributo spettante al richiedente sarà erogato agli eredi.

La data dell'avvio dei lavori sarà quella risultante dalla comunicazione di inizio dei lavori.

In caso di decesso del richiedente gli eredi non potranno beneficiare dell'inserimento nella graduatoria C per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza.

Articolo 11 – Termine per l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere conclusi entro un anno dalla comunicazione di ammissione al contributo da parte del Comune, fatti salvi i termini riportati negli eventuali titoli edilizi. Tale termine è derogabile con motivate proroghe rilasciate dal Comune, in ragione della complessità dell'intervento o del verificarsi di cause di forza maggiore, e comunicate alla Regione prima della suddetta scadenza.

Articolo 12 – Variazione delle opere

Ai sensi dell'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989, il Comune verificherà la conformità dell'opera rispetto alle indicazioni contenute nella domanda. Tale disposizione esclude, in linea di

principio, la possibilità di finanziare opere non conformi a quelle previste dalla domanda (ad esempio la sostituzione di una vasca anziché l'installazione di un montascale). Tuttavia, qualora l'intervento rappresentato nell'istanza e quello che si vorrebbe realizzare in sostituzione consentano il superamento della medesima barriera, può ritenersi soddisfatto il requisito della conformità di cui all'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989. Le variazioni sono ammissibili anche qualora l'evolversi della disabilità determini l'esigenza di interventi differenti da quelli preventivati. In ogni caso, qualora una determinata barriera architettonica possa essere eliminata con interventi di diversa natura, il Comune dovrà verificare la soluzione ottimale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 13 – Erogazione del Contributo: Condizioni

La concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate; il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al Comune la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura; il Comune accertato l'effettivo compimento dell'opera e la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto.

Qualora la spesa effettiva risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa.

Le somme residue non erogate in favore del richiedente a cui erano state concesse, vengono assegnate alle domande inevase, in ordine alla graduatoria.

Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non sarà possibile l'erogazione superiore a quella già assegnata.

Articolo 14 – Formazione graduatoria comunale

La graduatoria degli aventi diritto seguirà i seguenti criteri:

- Precedenza delle domande dei portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL;
- Ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune di Sorso.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Ing. Marco Delrio

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

